



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 64 del 27/05/2004

COMUNE DI SPINAZZOLA (Bari) DECRETO 30 aprile 2004, n. 1

Indennità d'esproprio.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TECNICO

Omissis

DECRETA

Art. 1

L'indennità da corrispondere agli aventi diritto, ai sensi dell' art. 16 e seg. Della L. 865/1971 e succ. mod., per l'esproprio dei beni immobili, necessari alla realizzazione dei lavori di consolidamento idrogeologico del rione "Saraceno - Via Ortale", del centro abitato, come di seguito specificato:

Sono fatte salve le maggiorazioni ed indennità aggiuntive in caso di cessione volontaria ai sensi dell'art. 12 della Legge 865/71.

Per quanto riguarda la distruzione di alcuni alberi, l'entità del danno viene stimato limitatamente alla perdita del solo prodotto e della relativa legna nella misura di Euro 900,00 così ripartito:

ditta Minervino Anna (n. 18/2/1949)

n. 6 piante di fico (n. 6 x 40,00 Euro) Euro 240,00

n. 1 melograno Euro 40,00

n. 1 acacia Euro 30,00

sommano Euro 310,00

ditta Marsicano Savino (n. 24/8/42)

n. 2 piante di noce (n. 2 x 20,00 Euro) Euro 400,00

n. 1 pianta di fico Euro 40,00

n. 5 piante di acacia

(n. 5 x 30,00 Euro) Euro 150,00

sommano Euro 590,00

Art. 2

L'indennità di cui all'art. 17, 2° comma della Legge 865/1971, deve essere corrisposta direttamente dall'Ente espropriante nei termini previsti per il pagamento dell'indennità d'espropriazione, al fittavolo, al colono o al partecipante che coltiva il terreno espropriando da almeno un anno prima della data del deposito di cui al comma 1 dell'art. 10 della richiamata legge n. 865/1971. Il prezzo è fissato in misura uguale al valore agricolo medio determinato dalla competente Commissione Provinciale espropri.

Art. 3

Il presente decreto dovrà essere notificato nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili. I proprietari espropriandi entro trenta giorni dalla notifica del presente decreto, dovranno comunicare al Comune di Spinazzola se intendono accettare l'indennità con l'avvertenza che in caso di silenzio, la stessa si intende rifiutata. Il pagamento delle indennità accettate dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla data dell'ordinanza di pagamento diretto.

Art. 4

I proprietari espropriandi, entro trenta giorni dalla notifica del presente decreto, hanno diritto a convenire con l'Ente espropriante la cessione volontaria degli immobili oggetto di espropriazione per un prezzo maggiorato del 50% dell'indennità provvisoria.

Art. 5

Con il presente decreto si autorizza, inoltre a pagare direttamente alle ditte proprietarie che hanno accettato le indennità di espropriazione e di occupazione loro offerte, comprensive delle maggiorazioni previste dalla L. 865/71 e succ. mod., nonché le altre eventuali indennità vane come calcolate, a depositare le indennità provvisorie alla Cassa DD.PP. dello Stato, qualora le stesse non venissero accettate dalle ditte interessate.

Art. 6

Il presente decreto sarà, a cura e spese della ditta appaltatrice dei lavori, notificato alle ditte interessate nella forma prevista per la notifica degli atti processuali civili, e sarà pubblicato, per estratto, sul BURP ai sensi dell'art. 11 della Legge 865/71 e art. 6 della L.R. 13/94.

Il Responsabile Servizio Tecnico
Arch. Vincenza Rotondella